



Ministero dell'Istruzione

Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Montessori”

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e, in particolare, l’articolo 142, che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 11, concernente iniziative finalizzate all’innovazione metodologico-didattica;
- VISTO altresì, l’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante “*Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, n. 1006 recante “*Approvazione del nuovo statuto dell’Opera nazionale Montessori*”, rinnovato con decreto ministeriale 20 luglio 2001;
- VISTA la Convenzione di durata triennale, rinnovata il 21 giugno 2019, fra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Opera Nazionale Montessori e, in particolare, l’articolo 3, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche ove siano attivate sezioni di scuola dell’infanzia o classi di scuola primaria ad indirizzo didattico “Montessori” di proporre, anche in rete, progetti di innovazione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 275/1999, specifici per la scuola secondaria di primo grado e ispirati ai principi del metodo “Montessori”;
- VISTA la richiesta del 3 marzo 2021 presentata dall’Opera Nazionale Montessori per l’attivazione di una Rete nazionale per la sperimentazione ex art. 11 del d.P.R. 275/1999, denominata Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO l'accordo di rete del 12 aprile 2021, stipulato da istituti scolastici statali e paritari siti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, per la costituzione di una Rete nazionale, con capofila l'istituto comprensivo statale "Riccardo Massa" di Milano, finalizzata alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999, di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori";
- VISTA la richiesta, corredata da un progetto di innovazione ordinamentale, finalizzata alla sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999, di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori" presentata, in qualità di capofila della citata Rete nazionale, dall'istituto comprensivo "Riccardo Massa" di Milano in data 16 aprile 2021 ed integrata in data 28 maggio 2021;
- DATO ATTO che il sopra citato accordo di rete del 12 aprile 2021 comprende anche istituti scolastici che non soddisfano i requisiti di cui alla sopra indicata Convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Opera Nazionale, ma che partecipano alle attività della Rete limitatamente ad una sperimentazione interna ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 275/1999, non oggetto del presente decreto;
- VISTA la nota AOODGOSV prot. n. 11451 del 12 maggio 2021 con la quale è stato richiesto ai competenti Uffici scolastici regionali di esprimere valutazioni tecniche in merito al progetto di innovazione ordinamentale, con particolare riferimento all'assegnazione di quote di organico aggiuntive e alla costituzione di sezioni, ove non già presenti, a tempo prolungato;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna in data 18 maggio 2021;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in data 20 maggio 2021;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna in data 1° giugno 2021;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 7 giugno 2021;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche in data 9 giugno 2021;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata in data 9 giugno 2021;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio in data 1° luglio 2021;
- RITENUTO opportuno avviare una sperimentazione di uno specifico e qualificato percorso scolastico per la scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori" con una estensione che sia la più ampia possibile sul territorio nazionale e con il coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali interessati, soprattutto ai fini dell'attribuzione agli istituti scolastici statali dell'organico necessario ad attuare il progetto;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulato in data 21 luglio 2021;



Ministero dell'Istruzione

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI di:

- indicare in premessa i decreti di precedenti sperimentazioni locali, in quanto la presente si configura come una nuova e diversa sperimentazione di livello nazionale;
- espungere il riferimento alla refezione scolastica, in quanto il progetto presentato dalla Rete nazionale considera proprio il momento di erogazione e fruizione del pasto come elemento fondante dei principi montessoriani, definito nel progetto medesimo come “occasione di socializzazione, esperienza di vita pratica, galateo, educazione alimentare”;
- inserire al comma 3 dell'articolo 1 il riferimento all'assegnazione delle quote di organico da parte dell'Ufficio scolastico regionale, dal momento che è già previsto al comma 2;
- espungere il riferimento all'anno scolastico 2022/2023 come termine ultimo per soddisfare tutti i requisiti previsti dal decreto di sperimentazione, al fine di consentire a tutte le istituzioni scolastiche coinvolte e agli Uffici scolastici di riferimento, quale condizione per la prosecuzione della sperimentazione, di poter adeguarsi a tutto quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 anche successivamente all'avvio della sperimentazione e comunque entro il 2022/2023;
- prevedere una riserva di posti a tempo indeterminato per le istituzioni scolastiche interessate dalla sperimentazione, in quanto le operazioni di mobilità e di attribuzione degli organici, per l'anno scolastico 2021/2022 sono già state effettuate ed esplicano i propri effetti dal 1° settembre 2021;
- individuare specifici componenti del Comitato tecnico scientifico nazionale e dei Comitati tecnico scientifici regionali al fine di garantire la dovuta discrezionalità del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e dei Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, tenendo anche conto della diversa numerosità delle istituzioni scolastiche che partecipano alla sperimentazione a livello regionale;
- precisare che le classi seconde e terze delle istituzioni scolastiche che hanno partecipato a precedenti sperimentazioni del metodo Montessori continuano a sperimentare i percorsi di innovazione fino ad esaurimento, in quanto i precedenti decreti hanno autorizzato un corso completo a partire dalla classe prima,

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per un triennio a partire dalla classe prima, è autorizzata, alle condizioni di cui ai successivi articoli, la sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Montessori” da parte delle seguenti istituzioni scolastiche:



Ministero dell'Istruzione

ICS Riccardo Massa di Milano
ICS Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo (MI)
ICS Arcadia di Milano
ICS Ilaria Alpi di Milano
ICS L. da Vinci - Cornaredo (MI)
ICS V. Muzio di Bergamo
ICS A. Lanfranchi di Sorisole (BG)
ICS Colleoni di Urgnano (BG)
ICS Don Milani di Rovato (BS)
ICS Darfo 2 di Darfo B. T. di Brescia
Istituto paritario Associazione Scuola Montessori di Como
IC Paritario Maria Montessori di Castellanza (VA)
ICS San Donato di Sassari
ICS Bruno da Osimo di Osimo (AN)
ICS Nardi di Porto San Giorgio (FM)
ICS Enrico Fermi di Macerata
ICS Maria Montessori di Chiaravalle (AN)
ICS Paolo Soprani di Castelfidardo (AN)
ICS Leonardo Sinisgalli di Potenza
ICS 20 Bologna di Bologna
ICS 2 Udine di Udine
ICS Giovan Battista Valente di Roma
ICS San Nilo di Grottaferrata (RM)
ICS Via Giuseppe Messina di Roma

2. Ai fini dell'effettiva attivazione del corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori", le istituzioni scolastiche di cui al comma precedente assicurano:

- a) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- b) servizio di refezione scolastica;
- c) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
- d) quote di organico aggiuntive pari ad almeno ulteriori 9 ore settimanali per classe sperimentale attivata;
- e) formazione sui principi montessoriani dei docenti assegnati alla classe sperimentale in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori.

3. Ciascun Ufficio scolastico regionale accerta preventivamente la sussistenza di quanto previsto al comma 2.

4. Le istituzioni scolastiche garantiscono il soddisfacimento dei requisiti previsti dal comma 2, ove non già tutti presenti all'avvio della sperimentazione, entro l'anno scolastico 2022/2023.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 2

1. Il progetto sperimentale prende avvio dalla Rete nazionale di istituzioni scolastiche con capofila l'istituto comprensivo statale "Riccardo Massa" di Milano, attraverso la quale sono regolati i rapporti di collaborazione in merito alla progettazione, alla formazione dei docenti, al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi.

Articolo 3

1. I piani di ricerca e sperimentazione su cui si svolge l'attività degli istituti scolastici, in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori e le Università, sono i seguenti:

- **piano didattico e pedagogico:** sperimentazione nella scuola secondaria di primo grado di nuovi percorsi didattici ispirati al metodo "Montessori", basati sull'autoeducazione e sulla pedagogia "del fare" che pone al centro l'alunno come attore e non come fruitore del percorso di apprendimento;
- **piano organizzativo:** articolazione flessibile del modello organizzativo di tempo prolungato, ovvero ordinario in via residuale per il solo anno 2021/2022, funzionale alla creazione di un ambiente educativo e di apprendimento finalizzato alla maturazione della personalità dell'alunno secondo i principi montessoriani;
- **piano della formazione dei docenti:** attivazione di un qualificato piano di formazione, in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori, specifico per i docenti della scuola secondaria di primo grado e prioritario per i docenti che partecipano alla sperimentazione;
- **piano della valutazione:** monitoraggio e valutazione degli esiti della sperimentazione negli aspetti didattici, metodologici e organizzativi, di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto.

2. La progettazione didattica, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione, tiene a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254.

Articolo 4

1. A partire dall'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 2022/2023, i Direttori generali degli Uffici scolastici per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, l'Emilia-Romagna e la Sardegna e il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata assegnano a ciascuna istituzione scolastica statale di cui all'articolo 1, in base a proprie valutazioni e nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato alla regione, unità di personale afferenti alle classi di concorso individuate dal progetto di sperimentazione, pari ad almeno ulteriori 9 ore settimanali per classe sperimentale attivata, necessarie per creare momenti di contemporaneità per l'attuazione efficace del metodo.

Articolo 5

1. I docenti assegnati alle classi autorizzate alla sperimentazione si impegnano a partecipare alle specifiche attività formative sull'approfondimento del metodo "Montessori" secondo un qualificato piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa e concordato tra i dirigenti scolastici degli istituti in rete e l'Opera Nazionale Montessori.



Ministero dell'Istruzione

2. La partecipazione alle attività formative non prevede in alcun modo il rilascio del titolo di differenziazione didattica nel metodo “Montessori”.
3. I docenti si impegnano, altresì, ad attuare il metodo “Montessori” nelle classi in cui sono assegnati per il periodo della sperimentazione.

Articolo 6

1. Per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato presso i corsi di cui al presente decreto, ciascuna istituzione scolastica dispone, attraverso apposito avviso, un elenco graduato ai sensi delle vigenti tabelle di valutazione dei titoli delle graduatorie di istituto di soggetti in possesso della dichiarazione di partecipazione ai corsi di formazione sul metodo “Montessori” per la scuola secondaria di primo grado ai sensi del precedente articolo 5, ovvero, in seconda istanza, iscritti a uno dei predetti corsi di formazione, cui attingere in via prioritaria.
2. Nell'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1, da svolgersi nel rispetto delle rispettive fasce, si procede in primo luogo ad attingere ai soggetti presenti nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche sede della sperimentazione, in secondo luogo ai soggetti presenti nelle graduatorie di istituto nella provincia di riferimento, in terzo luogo a docenti esterni alle predette graduatorie.

Articolo 7

1. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 sono tenute ad attuare i principi del metodo “Montessori” favorendo anche l'utilizzo di ambienti e strutture nonché la partecipazione dei docenti ai percorsi formativi e si impegnano, a tutela della qualità della proposta montessoriana, a richiedere l'assistenza tecnica fornita dall'Opera Nazionale Montessori.

Articolo 8

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di valutazione periodica e finale degli alunni e degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e della certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

Articolo 9

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, l'Emilia-Romagna, e la Sardegna e il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata costituiscono distinti Comitati tecnico-scientifici regionali con funzioni consultive, di monitoraggio e di proposta in relazione all'attuazione della sperimentazione.
2. Ciascun Comitato tecnico-scientifico regionale valuta, altresì, gli esiti della sperimentazione negli aspetti didattici, metodologici ed organizzativi e predispone, annualmente, una relazione in merito agli esiti e agli sviluppi del progetto da inviare al Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo successivo e alla Direzione generale



Ministero dell'Istruzione

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione.

3. Nessuna indennità, compenso, gettone o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti dei Comitati tecnico-scientifici regionali.

Articolo 10

1. Il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione costituisce un Comitato tecnico-scientifico nazionale con funzioni di monitoraggio e valutazione del progetto di sperimentazione, anche ai fini di una sua successiva prosecuzione.

2. Del Comitato fanno parte i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici regionali ed esperti di comprovate professionalità, capacità ed esperienza.

3. Nessuna indennità, compenso, gettone o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti del Comitato tecnico-scientifico nazionale.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi